MISURE DIRETTE A FRENARE L'INFLAZIONE, A SOSTENERE LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA INDUSTRIALE E AD INCENTIVARE L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO

Art. 35

Le funzioni gia' esercitate dai comitati interministeriali sciolti ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91, sono trasferite, limitatamente ai programmi deliberati dai predetti comitati alla data d'entrata in vigore della legge predetta e per i quali siano intervenute richieste di variazione, al comitato tecnico di cui all'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' delegare ad un Sottosegretario di Stato la presidenza del comitato. I membri di diritto di tale comitato possono, in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire da un loro delegato.

Versione in vigore dal 9 luglio 1980, non più in vigore dal 8 settembre 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitivita' del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno
Estremi	Decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301
Capo	V — Interventi particolari nel settore industriale a sostegno dell'occupazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1980

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-dirette-a-frenare-l-inflazione-a-sostenere-la-competitivita/art-35/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it